

MODULARIO
N. 73

D.P.R.

*Ministero del Tesoro*DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

MOD. 5/A

Prima: 19*Alla* Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Sociali

00100 R O M A

Divisione: 6^a *Sez.*
Prot. N.º 10599 *Alligati:**Risposta al Foglio del*
Dir. *Sez.* *N.º*

OGGETTO : Legge 5.2.1992, n. 104, art. 41 comma 8.

Interventi a favore dei portatori di handicap. Anno 1995.

Ai sensi dell'art. 41 - 8° comma, della legge - quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si comunicano i dati relativi agli interventi effettuati dall'Amministrazione centrale del Tesoro nell'anno 1995, ai sensi della predetta legge:

a) gestione tirocini per portatori
di handicap;

b) trasferimenti di sede di cui
al comma 2 dell'art. 21;

c) trasferimenti di sede di cui
al comma 5 dell'art. 33;

d) astensione facoltativa di cui
al comma 1 dell'art. 33 (genitori di
minore inferiore a tre anni porta-
tore di handicap)

e) permessi di cui al comma 2 dell'art. 33
(genitori di minore inferiore a tre anni
portatore di handicap)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI SOCIALI	n. 0
Protocollo n. 2352/1/DAS/RPH	n. 0
	n. 0
	n. 0

n. 0

n. 0

f) permessi di cui al comma 3 dell'art. 33
(assistenza di parente o affine entro il
terzo grado convivente a portatore di
handicap)

n. 9

g) permessi di cui al comma 6 dell'art. 33
(portatori di handicap)

n. 9

IL DIRIGENTE
(D.ssa Anna Maria MARRAS)



MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

MODULARIO
1. - D.G.M. - 15

Mod. 036 D.G.M.

*Ministero dei Trasporti*DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Segreteria D.G.

*Direzione Centrale**Divisione**Prot. N.º 66/04 Allegati**Roma 18.3.1996*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la famiglia e la
Solidarietà Sociale

e p.c. Gabinetto del Sig. Ministro

R O M A

S E D E

Risposta al f. N.º DAS/3617/1/DAS/RPH
del 18.3.1996

OGGETTO Art. 41, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della
legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate.

In esito a quanto contenuto nella nota sopra richiamata, trasmessa dal Gabinetto del Sig. Ministro con nota n. 04055 del 25.3.96, la scrivente Direzione Generale comunica quanto segue.

Nel corso del 1995, per quanto riguarda le opere di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie in concessione ed in gestione governativa, questa Amministrazione in sede di approvazione dei progetti ha accertato la conformità degli interventi alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, per ciò che attiene ai sistemi di trasporto di tipo metropolitano i competenti uffici, in fase di rilascio di nulla-osta per la sicurezza, hanno verificato l'accessibilità al sistema da parte dei soggetti portatori di handicap, prescrivendo nelle stazioni l'installazione di ascensori al fine di consentire un agevole collegamento piano strada-banchina.

Si aggiunge che è stata altresì verificata l'attuazione della norma UNIFER 10203 "Metropolitana - Recupero dei viaggiatori dai treni immobilizzati in linea" che prevede che il veicolo e le stazioni siano fornite di particolari attrezzature per il recupero dei viaggiatori handicappati nel caso di fermo in linea del convoglio.

Con riferimento al materiale rotabile, si fa presente che lo stesso non è soggetto ad omologazione; tuttavia, allorquando viene richiesta l'approvazione di rotabili ferroviari, tramviari e metropolitani, viene prescritto che gli stessi rotabili siano dotati di dispositivi idonei al trasporto dei portatori di handicap non deambulanti.

- 8 APR 1996

- 511 -

5144/1/DAS/RPH

ARRIVO

Si evidenzia che l'analisi degli aspetti connessi alla predisposizione di una normativa, che assicuri l'accessibilità ai veicoli ferroviari dei soggetti con difficoltà di deambulazione, sarà portata entro breve termine all'esame dei colleghi deputati all'emanazione delle norme specifiche connesse alla progettazione del materiale rotabile.

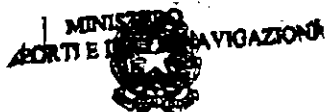
Per quanto concerne invece il settore del trasporto su gomma, pur non essendo prevista all'art. 26 l'emanazione di specifici decreti questa Amministrazione ha già individuato le caratteristiche funzionali dei veicoli adibiti al trasporto di persone con ridotta capacità motoria con D.M. 2 ottobre 1987 e D.M. 18 luglio 1991.

Quest'ultimo decreto, però, a seguito della procedura di infrazione n. 92/0954 avviata ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, è stato sospeso con D.M. 8 gennaio 1994.

Inoltre, in merito all'attuazione dell'art. 33 sono state accordate tutte le agevolazioni previste (permessi brevi, assenze giustificate) nei casi in cui fosse risultata idonea la documentazione fornita e sono state accolte diverse domande di trasferimento di dipendenti per consentire l'assistenza con continuità ad un parente handicappato.

IL DIRETTORE GENERALE





Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI E DEL PERSONALE
DEL RIPPRESSO MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE
Divisione
Prot. N. 133700 Allegato

Mod. 1

Roma, 29 MAR 1996 19

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRIMINISTERO PER LA FAMIGLIA
E LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

ROMA

Disposta al Seglio del

Dir.

Fin

N.º

OGGETTO:

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 5

febbraio 1992 art. 104.5

PER GLI AFFARI SOCIALI

1 APR. 1996

Protocollo N. 4684/1/045/RPH

ARRIVO

e, p.c.

UFFICIO DI GABINETTO

P.zza della Croce Rossa, 1

ROMA

In relazione ai dati richiesti da codesta Presidenza con la nota DAS/3617/1DAS/RPH del 14 u.s., in merito agli interventi posti in essere da questa Amministrazione ai sensi della legge 104/92 si riferisce, in via preliminare, di aver dato, per quanto di competenza, piena attuazione al disposto normativo di che trattasi.

In particolare, per quanto concerne le specifiche disposizioni, si rappresenta quanto segue:

ART. 8 - sono state adottate misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro di 3 persone portatrici di handicap, avviate presso questa Amministrazione dal Comune di Roma per lo svolgimento di tirocini di lavoro attivati a partire dall'anno formativo 1992 e prorogati fino all'anno in corso;

ART. 19 - non si è dato corso ad alcuna assunzione per carenza di posti;

ART. 20 - nessun candidato portatore di grave handicap ha partecipato a procedure con - corsuali;

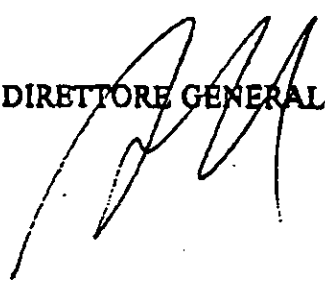
ART. 24 -dopo sopralluogo da parte di apposita Commissione, l'Ufficio Speciale del Genio Civile OO.EE. per la Capitale, ha ritenuto necessario soltanto adeguare n. 3 bagni siti rispettivamente al 1°, 2°, 3°, piano Corpo "C" della sede ministeriale, di Viale dell'Arte, 16, in quanto già sufficientemente adeguata al disposto della legge 104/92.

Infatti, l'edificio in parola è dotato di 11 elevatori e un montacarichi che assicurano il facile accesso ai portatori di handicap a qualsiasi Ufficio della sede, di posti macchina riservati sia nel garage coperto che in quello scoperto, e di uno scivolo all'entrata.

Sono stati inoltre realizzati, in occasione dell'installazione dei varchi automatizzati per il controllo dell'accesso e delle presenze, appositi varchi per portatori di handicap.

Infine nel corso dell'esercizio finanziario 1995 sono state installate porte scorrevoli a sensore nella zona ingresso principale.

ART. 33 - circa 20 unità di personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale e presso gli uffici periferici, hanno usufruito delle agevolazioni nelle diverse fattispecie regolate dalla norma.


IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

**Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
00100 ROMA**

**UFF. III
PROT. N. 330**

DEL 27 FEB. 1996

Oggetto: L.5.2.1992, n.104 – Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

In risposta alla nota prot. DAS/706/1/DAS/RPH del 22.1.96, concernente l'oggetto, si precisa che, conformemente a quanto disposto dall'art.13 della L.104/92, questo Ministero, nell'A.F. 1993, provvede ad emanare i decreti per l'attribuzione degli incarichi professionali ad interpreti da destinare alle Università che ne avevano documentato l'esigenza, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.

Atteso quanto sopra, si precisa comunque che, a decorrere dall'Es. Fin. 1994 i capitoli di spesa appositamente istituiti nel 1992 per le competenze in parola, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle Università, giusta art.5 della L. 537/93.

Di conseguenza ciascun Ateneo, così come rappresentato nella nota prot. N.2202 del 22.10.94 –che si allega in copia– a far data dall'1.1.1994, provvede autonomamente in merito.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

10

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
11 MAR. 1996
Protocollo N. 3384/1/DAS/RPH
ARRIVO

**AI RETTORI DELLE UNIVERSITA'
AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
UNIVERSITARI
LORO SEDI**

UFF.III
PROT.N. 2202
DEL 22 OTT. 1993

OGGETTO: Spese per l'attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle Università. L.5 febbraio 1992 n.104 — art.42, comma 6, lettera f.

In merito alle spese per l'attribuzione di incarichi professionali ad interpreti allo scopo di facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non-udenti, e per l'assegnazione alle università di dotazioni ed attrezzature tecniche per favorire l'inserimento degli stessi, si fa presente che i fondi previsti nell'anno 1993 su appositi capitoli di spesa, destinati alle competenze in parola, sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario alle Università previsto dall'art.5 della L.537/93.

Ciò considerato, si comunica che a decorrere dal presente anno, ciascun Ateneo dovrà autonomamente provvedere — nell'ambito del complessivo budget assegnato — al pagamento delle competenze in parola.

IL DIRIGENTE GENERALE

Es: MANFREDI

MINISTERO
DELLE FINANZE

*Ministero delle Finanze*DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALEDIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

SERVIZIO 2° - Divisione III -

Prot.n.18408

Roma, 12 APR. 1996

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRIGabinetto del Ministro per la Famiglia e la
Solidarietà Sociale 90422 ROMA(Rif. note n.DAS/705/1/DAS/RPH del 22.1.1996
e n. DAS/3617/1/DAS/RPH del 14.3.1996)

Prot. n. 5618/1/DAS/RPH

e, p.c.: AL GABINETTO DEL SIGNOR
MINISTRO ROMA

OGGETTO. Art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
104/92.

Si fa riferimento al foglio n. DAS/3617/1/DAS/RPH del 14 marzo 1996 con il quale codesta Presidenza attesa l'imminente scadenza del termine di presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha chiesto l'invio dei dati relativi agli interventi compiuti da questa Amministrazione nell'anno precedente in applicazione della citata legge.

Al riguardo, si comunica che, nel corso dell'anno 1995, sono stati adottati da parte di questa Amministrazione provvedimenti di distacco e trasferimento nei confronti di 27 dipendenti destinatari delle disposizioni recate dall'art.33 - commi 5 e 6 - della ripetuta legge n.104/92.

Si precisa, inoltre, che nel corso dello stesso anno non sono pervenute richieste formulate ai sensi dell'art.21 della legge in parola mentre n.22 unità di personale hanno usufruito di permessi connessi all'assistenza dei portatori di handicap, di cui ai commi 2 e 3 del suindicato art.33.

Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.24 della medesima legge, occorre far presente che gli edifici - sedi della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale e del SE.C.I.T. - sono stati, a suo tempo, costruiti nel rispetto dei requisiti previsti dal succitato art.24 e pertanto nell'anno 1995 non è stato necessario eseguire alcun intervento in tal senso.

CIRCOLARE N. 27

Roma - 2 MAR. 1994

Ministero delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DIREZIONE GENERALE

A TUTTI GLI UFFICI,
STABILIMENTI, DEPOSITI ED
UFFICI DEI MONOPOLI DI STATO

Int. AA.GG. e P. Fin. AA.GG. e Coord.
00/980. *Allegati*

Aggiunta al Foglio del
Proc. Fin. St. St.

OGGETTO. Interpretazione dell'art. 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Con riferimento a taluni quesiti pervenuti alla scrivente sull'argomento, si precisa che - per effetto delle disposizioni dell'art. 33 ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, di conversione del decreto legge 28 agosto 1993, n. 424 - i tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma terzo, della sopracitata legge n. 104/92, sono retribuiti a far data dal 28 ottobre 1993.

Conseguentemente devono ritenersi modificate, limitatamente al punto relativo alla suddetta retribuitività, le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica con circolare n. 90543/7/488 del 26 giugno 1992, diramata con omologa della scrivente n. 74, prot. n. 00/6/92 del 24 luglio 1992.

Si soggiunge che - ai sensi dell'art. 3, comma trentottesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - tali giorni non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni di congedo straordinario fissato dall'art. 37, comma terzo del T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 1, come sostituito dal comma trentasettesimo del medesimo articolo 3 della legge n. 537/93.

Per quanto attiene alla segnalazione meccanografica della tipologia di assenza in parola, si precisa che è di prossima diffusione un nuovo schema di modifichio.

IL DIRETTORE CENTRALE